

Inabilità civile: Dal reddito vanno sottratti gli oneri deducibili

La Corte di Cassazione ribadisce che il reddito da prendere in considerazione ai fini della pensione di inabilità civile è quello fiscalmente imponibile.

Gli ermellini tornano sull'argomento riguardante il reddito da prendere in considerazione ai fini del diritto al conseguimento della **pensione di inabilità civile**, accogliendo la richiesta di un invalido che si era visto revocare dall'Inps la pensione per il superamento del reddito annuo.

La sentenza n. 5662 del 12 marzo 2018 ribadisce che il reddito rilevante da prendere in considerazione ai fini della concessione della [pensione di inabilità civile](#) è solo quello al netto degli oneri deducibili come ad esempio i contributi previdenziali ed assistenziali.

Nel caso esaminato, il titolare di **pensione di inabilità civile** svolgeva un'attività lavorativa il cui reddito personale annuo lordo aveva superato il limite necessario per il mantenimento della pensione e l'Inps aveva, di conseguenza, provveduto alla sua revoca. Dunque, la persona invalida aveva adito il Tribunale sul presupposto che doveva essere valutato solo il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili come in particolare i contributi previdenziali. Il tribunale aveva dato ragione alla persona invalida, ma l'istituto previdenziale proponeva ricorso rimettendo nuovamente la questione in mano alla Cassazione.

[Avv. Nadia Delle Side](#)

Fonte: <http://www.invalidi-disabili.it>